

INGRESSO IN SPAGNA

• È consentito l'ingresso in **Spagna** da tutti i Paesi europei o appartenenti allo spazio Schengen, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano, senza obbligo di quarantena. Per chi proviene dalle aree considerate a rischio vige l'obbligo di presentare **uno dei seguenti documenti**: certificato di vaccinazione completa; test molecolare o antigenico negativo effettuato nelle 48 ore antecedenti l'ingresso nel Paese; certificato di guarigione dal coronavirus non antecedente i 180 giorni. L'obbligo si applica a **tutte le Regioni italiane**. Prima dell'ingresso in Spagna per via aerea o marittima, è inoltre necessario compilare un *modulo di controllo sanitario*: per i dettagli, si veda il paragrafo "*Principali provvedimenti spagnoli*". Specifiche misure restrittive sono in vigore nelle località con un'alta incidenza da COVID-19. Per tutti i dettagli, si veda il paragrafo "*Situazione in Spagna*".

Per ulteriori informazioni relative ai **collegamenti aerei, marittimi e via terra** tra Italia e Spagna si può consultare *questa pagina*.

INGRESSO IN ITALIA dal 1 febbraio al 15 marzo 2022

Dal 1 febbraio, secondo quanto disposto dall'*Ordinanza 27 gennaio 2022*, si potrà entrare in Italia dai Paesi dell'Elenco C, in assenza di ulteriori soggiorni o transiti in Paesi di altri Elenchi nei quattordici (14) giorni precedenti e in assenza di sintomi compatibili con COVID-19, presentando a tutti coloro che siano autorizzati a effettuare i controlli:

1. **Passenger Locator Form** (o dPLF) debitamente compilato, in versione digitale o cartacea (in caso di impedimenti tecnologici);
2. **Certificato Digitale UE/Green Pass di completamento del ciclo vaccinale** per COVID-19 con vaccino autorizzato dall'EMA (o certificato equivalente), o
3. **Certificato Digitale UE /Green Pass rilasciato a seguito di completa guarigione** da COVID-19 e cessazione dell'obbligo di isolamento (o certificato equivalente), o
4. **Certificato Digitale UE/Green Pass o certificato equivalente rilasciato a seguito di test molecolare o antigenico** condotto con tampone e risultato negativo (test molecolare da effettuare nelle **settantadue ore** precedenti l'ingresso in Italia, test antigenico da effettuare nelle **quarantotto ore** precedenti l'ingresso in Italia).

Il documento al punto 1 (dPLF) è sempre necessario. In caso di mancata compilazione del dPLF, può essere negato l'imbarco.

I documenti ai punti da 2 a 4 sono alternativi tra loro. In caso di mancata presentazione di uno dei documenti indicati ai punti 2, 3 o 4, l'ingresso in Italia è consentito solo a condizione di sottoporsi a 5 giorni di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria seguiti da test molecolare o antigenico.

Con riferimento al punto 2, **ai soli fini dell'ingresso in Italia, rimane ferma la validità dei certificati digitali UE di vaccinazione prevista dai relativi Regolamenti UE (9 mesi).**

ATTENZIONE: sul territorio nazionale, dal 1 febbraio, la validità del Green Pass o certificato equivalente rilasciato a seguito di vaccinazione completa è ridotta a sei (6) mesi.

A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei (6) mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

Inoltre, è possibile accedere al trasporto pubblico, ai servizi di ristorazione, ai servizi alberghieri e ad altre attività solo in presenza del cosiddetto Green Pass Rafforzato o Super Green Pass (vaccinazione/guarigione). Per maggiori dettagli, clicca qui e consulta la tabella delle attività consentite con Green Pass Base e Green Pass Rafforzato.

INGRESSO DI MINORI

Oltre a eventuali casi di deroga espressamente previsti dalla normativa (vedere Deroghe):

Test molecolare o antigenico

Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico. Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti): tampone obbligatorio, se previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia.

Isolamento

Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall'isolamento se viaggiano con genitore a sua volta esentato dall'isolamento perché in possesso di certificato di vaccinazione (o di un certificato di guarigione, se riconosciuto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio dei 14 giorni precedenti). Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti), sono esentati dall'isolamento se accompagnati da genitore con adeguata certificazione vaccinale o di guarigione (se ciò è previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti). Tuttavia, ove richiesto dalla normativa, devono sottoporsi a test molecolare o antigenico. In assenza di test, anche se il genitore possiede adeguata certificazione, il minore è comunque tenuto all'isolamento (art. 8 comma 3 Ordinanza 22 ottobre 2021).

Per maggiori informazioni si veda la pagina "*Le misure in vigore in Italia*".

SISTEMA DELLA DIVISIONE PER FASCIA DI COLORE:

Rimane in vigore il sistema della divisione per fasce di colore (zone bianche, gialle, arancioni, rosse), ma chi ha il green pass "rafforzato" non deve rispettare le restrizioni previste in zona gialla e arancione (p.es. chi è munito di super green pass, anche nelle zone arancioni potrà accedere a palestre, piscine, circoli sportivi e impianti sciistici). In zona rossa scattano invece le restrizioni per tutti (p.es. chiusura delle palestre, piscine, circoli sportivi, impianti sciistici etc.). Nelle Regioni in zona bianca non vigono limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento verso altre località della zona bianca. Gli aggiornamenti sulle restrizioni in vigore nelle singole Regioni sono disponibili nelle seguenti pagine www.italia.it e www.governo.it.

Zone: si entra in fascia gialla con 50 casi settimanali per 100mila abitanti, 15% di posti occupati in area medica, 10% di posti occupati in terapia intensiva. Si entra in fascia arancione con 150 casi ogni 100.000 abitanti, il 30% in area medica e il 20% in terapia intensiva. Si entra in fascia rossa con più di 150.

A partire dal 4 novembre 2021, con relativa *circolare del Ministero della Salute*, si stabilisce che sarà rilasciata la Certificazione Verde COVID-19 (o Green Pass) anche ai soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da EMA, ma solo nel caso in cui abbiano ricevuto una dose di richiamo con vaccino a m-RNA (Pfizer o Moderna) a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo primario. Superato il termine massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo primario con vaccino non autorizzato da EMA, così come in caso di mancato completamento

dello stesso, è possibile procedere con un ciclo vaccinale primario completo con vaccino a m-RNA, nei relativi dosaggi autorizzati.

La Certificazione dovrà attestare:

- **l'avvenuta vaccinazione** anti SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno 14 giorni;
- **l'avvenuta guarigione** da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
- l'effettuazione, nelle 48 ore antecedenti l'ingresso nel territorio nazionale, di **test antigenico rapido o molecolare con esito negativo** al virus SARS-CoV-2.

La Certificazione verde COVID-19 si applica a tutte le attività e i servizi autorizzati in base al livello di rischio della zona. È richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti. Regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della Certificazione verde COVID-19.

La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.

Possono essere disposte ulteriori limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri. Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle **Regioni di destinazione**, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (*clicca qui*). È possibile cliccare qui per consultare tutta la normativa vigente in tema di coronavirus.

Maggiori informazioni sulla certificazione verde COVID-19 sono disponibili alla pagina <https://www.dgc.gov.it/web/>.

Per maggiori informazioni, vedere la sezione “deroghe” alla pagina del sito **Viaggiare Sicuri**.

(Aggiornato il 31 gennaio 2022)